



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 30 del 27 Febbraio 2020

INCONTRO INFORMATIVO

Lunedì 02 Marzo 2020 alle ore 16:00 presso la Delegazione di Cosenza si terrà un incontro informativo con il dott. Antonino Scavelli, in merito alla normativa vigente in ordine alla tutela sanitaria degli atleti.

Tutte le società sono invitate a partecipare.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica dei commi 4,7 e 10 dell'art. 21 del C.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica del comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I.

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro.

A tal proposito si ricorda a tutte le Società l'importanza di essere regolarmente iscritte **al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato. Nell'Area Società è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I..

A tal proposito sono stati istituiti gli indirizzi e-mail dedicati ;

- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nella propria area riservata e informazioni e/o chiarimenti) ;

- registro20.si@figc.it (per problematiche di competenza FIGC Roma);



- registro@coni.it (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante legale (RL).

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

AVVISO - OBBLIGO P.E.C.

Si ricorda a tutte le Società interessate che dal **1 Luglio 2020** sarà obbligatorio, per lo svolgimento dell'attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata).

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a comunicare, sin da ora, il proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria del Comitato ed inserirlo nella propria area riservata.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per ottenere, laddove non ancora richiesto, l'attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei rapporti con la F.I.G.C.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 24 febbraio 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.35 del Sig. DE PANTIS Cesare (Società ASD Atletico San Lucido)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 06.02.2020 (squalifica fino al 15.04.2020).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara San Michele Donnici – Atletico San Lucido, squalificava il sig. Cesare De Pantis fino al 15.04.2020 per avere il calciatore stratonato l'arbitro dal braccio dopo essere stato allontanato per ingresso abusivo sul terreno di gioco.

Avverso tale decisione il sig. De Pantis Cesare ha proposto reclamo, chiedendo l'annullamento della sanzione inflitta.

Preliminarmente questa Corte rileva che il reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo, imposto a pena di inammissibilità dall'articolo 76 comma 2 del CGS e, comunque, ha depositato il reclamo il 12.02.2020, cioè oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 76 comma 3 del CGS.

Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

NUOVA DISPONIBILITÀ

La società **VIRTUS DIAMANTE** disputerà tutte le gare interne sul campo sportivo COMUNALE "E. VALENTE" di Marcellina, Via del Mare.

Modifiche al programma gare

Gara E.COSCARELLO CASTROLIBERO = UNIONE SPORTIVA MARANO del 08.03.2020

La gara a margine, per concomitanza con la finale di Coppa Italia Calcio Femminile, viene anticipata al 07-03-2020 alle ore 14:30



4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FAGNANO	AGID DIPIGNANO	R	01/03/2020 14:30	87 COMUNALE "F. FRASSETTI"	FAGNANO CASTELLO	LOCALITA' SPROVIERO
FALCHI ROSSI FALCONARA	KOMUNICANDO IKST	R	01/03/2020 14:30	397 COMUNALE FALCONARA ALBANESE	FALCONARA ALBANESE/TORREMEZZO	LOC. MALPERTUSO- TORREMEZZO
ORESTE ANGOTTI	CALCIO MALVITO	R	01/03/2020 14:30	313 COMUNALE "O. ANGOTTI"	TORANO CASTELLO	CONTRADA CORNICELLE
PARENTI	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	R	01/03/2020 14:30	361 CENTRO SPORTIVO "A. PONTERIO"	PARENTI	CONTRADA MACILLERA
REAL VERBICARO	ATLETICO ROGLIANO 2018	R	01/03/2020 14:30	94 COMUNALE "P. MANCINI"	VERBICARO	VIA VENE
UNIONE SPORTIVA MARANO	VIRTUS DIAMANTE	R	01/03/2020 14:30	109 COMUNALE MARANO PRINCIPATO	MARANO PRINCIPATO	CONTRADA PIANO DELLE FORCHE "

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S. SAN DONATO	PALMEIRAS 2019	R	01/03/2020 14:30	517 COMUNALE "F. CAMPOLONGO"	SAN DONATO DI NINEA	LOC. LICASTRO
KRATOS BISIGNANO	ALTOMONTE	R	01/03/2020 14:30	104 COMUNALE "F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
POLISPORTIVA ARBERIA	TARSIA 1976	R	01/03/2020 14:30	224 COMUNALE "C. FRANCO"	FIRMO	C/DA PIANO DELLO SCHIAVO
SARACENA	NUOVA GRISOLIA CALCIO	R	01/03/2020 14:30	97 COMUNALE "U. CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO
SPORTING MAIERA	SAN BASILE CALCIO	R	01/03/2020 14:30	237 COMUNALE "F. FORTE"	MAIERA'	CONTRADA PONTICELLO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	SAVUTO CALCIO	R	29/02/2020 14:30	90 COMUNALE "P. PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P. LE DE COUBERTIN - POLELLA
CUS COSENZA	VALLE DEL CRATI	R	29/02/2020 14:30	414 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	RENDE/ARCAVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
REAL DAMPETIA	SAN MICHELE DONNICI	R	29/02/2020 14:30	313 COMUNALE "O. ANGOTTI"	TORANO CASTELLO	CONTRADA CORNICELLE
CERISANO 96	MARCELLO PASQUINO	R	01/03/2020 14:30	205 COMUNALE CERISANO	CERISANO	VIA PIANI
ROTA GRECA	MENDICINO 1969	R	01/03/2020 14:30	272 COMUNALE ROTA GRECA	ROTA GRECA	VIA FONTANELLE

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMANTEA FUTSAL	POL. CITTA DI CETRARO	R	29/02/2020 15:00	849 C.S. ANDREA GUIDO	AMANTEA	VIA DOGANA 1
FUTSAL MORELLI 15	C5 CITTA DI RENDE	R	29/02/2020 15:30	725 PALASPORT COMUNALE C/5	CASALI DEL MANCO	C/DA MORELLI-VIA FAUSTO GULLO
ROGLIANESE CALCIO A 5	SINCO BISIGNANO C5	R	29/02/2020 17:00	683 PALASPORT ROGLIANO C/5	ROGLIANO	VIA EUGENIO ALTOMARE
CITTA DI CARIATI	G.S. BOCCHIGLIERO	R	01/03/2020 15:00	668 CAMPO COMUNALE "MOLINELLO" C5	CARIATI MARINA	VIA A, MORAVIA
C5 SPORTING MONGRASSANO	AGAPANTO	R	01/03/2020 17:30	882 C.S. SPORTIME	SAN MARCO ARGENTANO	C.DA PEZZE



5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
G.S. BOCCHIGLIERO	- ROGLIANESE CALCIO A 5	8 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
C.C. PAOLA CALCIO A 5	- G.S. BOCCHIGLIERO	3 - 6	
CITTA DI CARIATI	- CS CITTA DI RENDE	7 - 5	
CS SPORTING MONGRASSANO	- POL. CITTA DI CETRARO	4 - 4	
FUTSAL MORELLI 15	- SINCO BISIGNANO CS	6 - 3	
ROGLIANESE CALCIO A 5	- AGAPANTO	6 - 3	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 26.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIMENTI FRANCESCO (G.S. BOCCHIGLIERO)

AMMONIZIONE (II INFR)

VINCENZO ROCCO LUIGI (G.S. BOCCHIGLIERO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIOLA CORRADO (G.S. BOCCHIGLIERO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUPINACCI ANDREA (FUTSAL MORELLI 15)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FORCINITI PIETRO (G.S. BOCCHIGLIERO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VALLONE QUINTINO (C5 CITTA DI RENDE) ORSINO SALVATORE (POL. CITTA DI CETRARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PUGLIESI TOMMASO (G.S. BOCCHIGLIERO) STUMPO ALESSANDRO (ROGLIANESE CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (I INFR)

IDHAOSA MONDAY	(C.C. PAOLA CALCIO A 5)	DIACO GENNARO	(CITTA DI CARIATI)
PIRILLO GIOVANNI	(CITTA DI CARIATI)	PELLEGRINI ALBERTO	(C5 CITTA DI RENDE)
MASSARO FRANCESCO	(C5 SPORTING MONGRASSANO)		

IL SEGRETARIO
Francesco Esposito

IL DELEGATO
Francesco Ripoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare i commi 4, 7 e 10 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dei commi 4, 7 e 10 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici 1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. 2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. 3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.	Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici 1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. 2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. 3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività. 8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.	Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.
---	---

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi. 10. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.	8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitanti regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa. 9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi. 10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica del comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 90 <i>sexies</i> Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale. 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale. 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C.. 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo. 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione	Art. 90 <i>sexies</i> Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale. 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale. 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C.. 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo. 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
assicurandole i mezzi ed il personale necessari. 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.	assicurandole i mezzi ed il personale necessari. 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.